



Comune di Torri di Quartesolo

Via Roma, 174 - 36040 TORRI DI QUARTESOLO (VI) Cod. Fiscale - Part. Iva : 00530900240

Official Web Site : www.comune.torridiquarteso.vi.it

Posta Elettronica Certificata (PEC) : torridiquarteso.vi@cert.ip-veneto.net

AREA 3

SERVIZI AL CITTADINO - ATTIVITA' PRODUTTIVE - SERVIZI INFORMATICI

PIANO COMUNALE DI LOCALIZZAZIONE DEI PUNTI VENDITA ESCLUSIVI DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

**CON, IN APPENDICE, I CRITERI PER IL RILASCIO DI
AUTORIZZAZIONI PER I *PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI*
DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 in data 27.06.2011

INDICE

Premessa.....	3
Art. 1 – Definizioni e finalità	4
Art. 2 – Durata.....	4
Art. 3 – Disposizioni comuni – Esercizio della vendita.....	4
Art. 4 – Suddivisione del territorio	5
Art. 5 – Disponibilità	5
Art. 6 – Autorizzazioni	5
Art. 7 – Presentazione domanda e termini.....	6
Art. 8 – Priorità	6
Art. 9 – Esenzione dall'autorizzazione	7
Art. 10 – Accesso.....	7
Art. 11 – Trasferimento di sede e variazioni societarie	8
Art. 12 – Subingresso e cessazione attività	8
Art. 13 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione	8
Art. 14 – Orari	9
Art. 15 – Sanzioni.....	9
Art. 16 – Norma di rinvio	9

Appendice: Criteri per il rilascio di autorizzazioni per *punti vendita non esclusivi*.

Premessa

La presente programmazione è adottata in riferimento al Decreto Legislativo 24.04.2001 n. 170 *“Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della Legge 13.4.1999 n. 108”* e alla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1409 del 16.05.2003 (BUR n. 66 del 15.07.2003).

- Ai sensi dell’art. 6 – 2° comma del detto D. Lgs. 170/2001 il Comune è tenuto ad adottare il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi.

- Il presente provvedimento viene assunto a seguito di uno studio sull’attuale consistenza dei punti vendita esclusivi e non esclusivi ed in conformità ai criteri per l’adozione dei piani di localizzazione contenuti nell’art. 13 della D.G.R. 1409/2003.

Art. 1 – Definizioni e finalità

1. I punti vendita della stampa quotidiana e periodica sono divisi in:
 - a) punti vendita esclusivi;
 - b) punti vendita non esclusivi.
2. Per punti vendita **esclusivi** si intendono quelli che, disciplinati nel presente piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici. Agli stessi è data facoltà di vendere anche altre merci. Rientrano nella definizione anche gli esercizi che nella precedente disciplina erano denominati *promiscui*, essendo caratterizzati dalla vendita di quotidiani e periodici congiuntamente ad altre merci nonché gli esercizi che, attivati in vigore della Legge 05.08.1981 n. 416, abbiano esteso la loro attività al settore merceologico non alimentare grazie alla facoltà concessa dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 114.
3. Per punti vendita **non esclusivi** si intendono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani o dei soli periodici o entrambi, negli esercizi individuati dall'art. 2, comma 3, lettere dalla a) alla f) del D.Lgs n 170/2001.
4. Il presente piano si propone di realizzare le seguenti finalità:
 - a) favorire la diffusione dell'informazione a mezzo stampa;
 - b) permettere un razionale insediamento dei punti di vendita esclusivi su tutto il territorio comunale;
 - c) assicurare il giusto temperamento tra il pubblico interesse alla massima diffusione dei punti di vendita di quotidiani e periodici ed il privato interesse delle rivendite già esistenti di evitare una eccessiva concorrenza nel settore con conseguente riduzione del singolo volume di vendita.

Art. 2 – Durata

1. Il presente piano di localizzazione si riferisce solo ai punti vendita esclusivi ed ha validità di 4 (*quattro*) anni dalla data di adozione.
2. Per l'apertura di punti vendita non esclusivi si procederà secondo i criteri per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del DGR 1409/2003, in appendice al presente piano di localizzazione.

Art. 3 – Disposizioni comuni – Esercizio della vendita

1. Sia i punti vendita esclusivi che i punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento tra le diverse testate poste in vendita.
2. Il prezzo dei prodotti non può subire variazioni in relazione alla tipologia di punto vendita. Anche le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e

non esclusivi, che effettuano la vendita.

3. E' fatto obbligo ai rivenditori di prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita.
4. E' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico, indipendentemente dal contenuto, osceno o meno, della copertina.
5. Le condizioni e le modalità ora elencate si applicano anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 4 – Suddivisione del territorio

1. Ai fini dell'art. 13 della D.G.R.V. 1409/2003 il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone:
 1. Torri di Quartesolo
 2. Lerino
 3. Marola

Art. 5 – Disponibilità

1. Il numero massimo dei punti vendita esclusivi è determinato, come risulta dall'apposita relazione tecnica facente parte del presente piano, per ciascuna zona nel modo seguente:

Zona	Esistenti	Disponibilità
1. Torri di Quartesolo	4	0
2. Lerino	1	1
3. Marola	2	0

2. In caso di cessazione di attività o di decadenza o revoca dell'autorizzazione si determina una corrispondente disponibilità nella zona dove era localizzata l'autorizzazione stessa.
3. In caso di significativa variazione del numero dei residenti una nuova disponibilità può essere determinata dopo la verifica da parte dell'Amministrazione Comunale delle condizioni della D.G.R.V. 1409/2003.

Art. 6 – Autorizzazioni

1. L'attività di vendita della stampa, sia essa esercitata in forma esclusiva che non esclusiva, anche a carattere stagionale, è soggetta ad autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente Ufficio.
2. L'autorizzazione per i punti vendita esclusivi è rilasciata in conformità al presente piano di localizzazione, nel rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitarie ed urbanistico-edilizie, oltre di destinazione d'uso dei locali.
3. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o a società regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. E' condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 31.03.1998 n. 114.
5. I punti vendita esclusivi possono ampliare la gamma merceologica di vendita estendendola al settore non alimentare e/o alimentare, salva la presenza dei necessari requisiti commerciali, urbanistici ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente in materia. La vendita di pastigliaggi è da considerarsi inclusa nel settore non alimentare.
6. I chioschi possono estendere la loro attività alla vendita dei soli pastigliaggi.

Art. 7 – Presentazione domanda e termini

1. La disponibilità di nuove autorizzazioni, nonché di quelle che si renderanno disponibili per effetto di cessazione di attività, provvedimenti di decadenza, revoca o per rinuncia, verrà resa nota al pubblico mediante affissione di apposito avviso all'Albo Pretorio ed alle Associazioni di categoria. Il termine per la presentazione delle domande sarà fissato in 30 (*trenta*) giorni, a decorrere dal 5° giorno della data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Le domande presentate prima e dopo i termini previsti saranno considerate inammissibili.
2. Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione per punto vendita esclusivo di cui al precedente art. 6 devono contenere:
 - a) la dichiarazione del possesso dei requisiti morali per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 114/1998;
 - b) ubicazione dei locali e superficie di vendita, con indicazione dello spazio espositivo;
 - c) alla domanda deve essere allegata una planimetria con indicata l'ubicazione di locali, la superficie di vendita, l'indicazione dello spazio espositivo nonché le condizioni di accesso al locale stesso e il parcheggio;
 - d) dichiarazione disponibilità dei locali e dello spazio adibito a parcheggio e della destinazione commerciale del fabbricato e della distanza dal più vicino punto vendita.
3. Il termine entro il quale il procedimento autorizzatorio deve essere concluso è fissato in 60 (*sessanta*) giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo generale del Comune.
4. In caso di domanda presentata in forma irregolare o incompleta il responsabile del procedimento, entro 30 (*trenta*) giorni dalla data di ricevimento, invita il richiedente a regolarizzare l'istanza fissandone i relativi termini.
5. In virtù dell'art. 26, comma 6, del D. Lgs. 114/1998 il quale, fra l'altro, ha soppresso la voce n. 50 della tabella c) allegata al D.P.R. 300/1992, come modificata ed integrata dal D.P.R. 407/1994, non è applicabile al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita di quotidiani e periodici l'istituto del silenzio-assenso di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 8 – Priorità

1. Le domande verranno esaminate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) migliore soluzione urbanistica del punto vendita in riferimento;
 - b) ampiezza locale;
 - c) disponibilità parcheggio;
 - d) facilità di accesso;
 - e) maggiore esperienza acquisita o come titolare o come collaboratore di analoga attività.
2. A parità di condizioni si seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. In caso di raccomandata fa fede il timbro postale di invio o il timbro di ricevuta del Comune in caso di presentazione a mano.

Art. 9 – Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:
 - a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
 - b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 - c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;
 - d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
 - e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
 - f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
 - g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche (es. ospedali, caserme) o private (es. case di cura, di riposo, padiglioni fieristici, ...) rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.
2. In particolare nella fattispecie di cui alla lettera g), la vendita di quotidiani e periodici è consentita in tutte le strutture pubbliche e private nelle quali l'accesso non è possibile a chiunque indistintamente, ma è, con qualunque modalità, riservato, limitato o regolamentato, ossia consentito esclusivamente a cerchie determinate di soggetti. Non rientrano nel caso in parola i centri commerciali, mentre sono comprese tutte le strutture nelle quali l'accesso è soggetto a forme di controllo.

Art. 10 – Accesso

1. L'accesso al punto di distribuzione dovrà avvenire in modo tale da essere facilmente raggiungibile senza recare intralcio.

2. L'entrata al punto vendita dovrà, di norma, essere visibile dalla strada ed il locale dovrà essere dotato di idoneo punto di parcheggio o fermata auto tale da non intralciare il flusso veicolare.
3. L'eventuale chiosco dovrà essere invece situato all'interno di un piazzale e l'installazione dovrà essere autorizzata dai competenti uffici comunali.

Art. 11 – Trasferimento di sede e variazioni societarie

1. Il trasferimento di sede dell'azienda avente ad oggetto una rivendita esclusiva è soggetto ad apposita autorizzazione da parte del Comune che ne valuta la compatibilità rispetto al presente piano di localizzazione.
2. Le variazioni societarie che dovessero intervenire (modifica ragione sociale, legale rappresentante, sede legale, ...) devono essere comunicate al Comune entro 30 (*trenta*) giorni dal verificarsi della modifica.

Art. 12 – Subingresso e cessazione attività

1. Il subingresso nella gestione o nella proprietà dell'azienda per atto *tra vivi* deve essere comunicato al Comune, ai sensi dell'art. 7 della D.G.R.V. 1409/2003 e dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 114/1998, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 9 del D. Lgs. 170/2001, così come precisato anche dalla Regione Veneto con nota prot. 481236/4903 del 04.07.2005.
2. La predetta comunicazione, a cura del subentrante, dovrà essere presentata al Comune entro 6 (*sei*) mesi dalla data di trasferimento dell'azienda.
3. Il subingresso nella gestione o proprietà *mortis causa* è comunicato al Comune entro 6 (*sei*) mesi dall'apertura della successione.
4. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da presentarsi al Comune almeno 30 (*trenta*) giorni prima della chiusura.

Art. 13 – Revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata nel caso in cui vengano ripetutamente violate le condizioni di esercizio di cui al precedente art. 3.
2. L'autorizzazione decade nei seguenti casi:
 - a) non venga attivato il punto vendita entro 6 (*sei*) mesi decorrenti dalla data del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
 - b) l'attività di vendita venga sospesa per un periodo superiore ai 12 (*dodici*) mesi, salvo proroga regolarmente concessa su richiesta motivata dell'interessato;
 - c) l'intestatario dell'autorizzazione perda i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. 114/1998.

3. In caso di svolgimento abusivo dell'attività, il Responsabile del Servizio ordina la chiusura immediata dell'esercizio di vendita esclusivo o la cessazione della vendita nell'esercizio non esclusivo.

Art. 14 – Orari

1. Ai punti vendita esclusivi che non hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche del settore alimentare e/o non alimentare e ai punti vendita non esclusivi di cui al precedente art. 1, comma 3, lettera e), si applicano le disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, del D. Lgs. 114/1998.
2. Ai punti vendita esclusivi che hanno esteso la vendita ad altre tipologie merceologiche e ai punti vendita non esclusivi si applica il regime di orario previsto per l'attività connessa economicamente prevalente.
3. Per i punti vendita esclusivi e/o non esclusivi collocati all'interno dei centri commerciali si applica l'orario di apertura previsto per il centro commerciale nel suo complesso, così come disposto dall'art. 9, comma 5, della L.R. 15/2004.
4. Il Sindaco, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di orari dei pubblici esercizi e della attività commerciali, può sentire le associazioni degli editori e dei distributori, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale dei rivenditori e consumatori, determinare l'orario minimo di vendita dei punti vendita esclusivi e non esclusivi nell'ambito delle competenze di cui all'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 con la finalità di garantire comunque un servizio ai consumatori.

Art. 15 – Sanzioni

1. In caso di violazioni delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 170/2001 si applicano le norme di cui all'art. 22 del D. Lgs. 114/1998 in quanto compatibili.
2. Le violazioni alle altre norme del presente piano, non diversamente sanzionate, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, T.U.EE.LL.
3. Per le violazioni di cui al presente piano l'autorità competente a ricevere scritti difensivi o a cui chiedere audizione è il Sindaco e le sanzioni sono applicate con la procedura stabilita dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e ss.mm.ii..

Art. 16 – Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente piano di localizzazione, si rinvia alle vigenti disposizioni normative statali e regionali che regolano la materia, nonché alle altre disposizioni comunali contenute in altri regolamenti che non contrastino con le presenti norme e principi.

CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI PER PUNTI VENDITA NON ESCLUSIVI DI STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

ai sensi dell'art. 2, comma 6, del d. lgs. 170/2001 e dell'art. 14, comma 4, della d.g.r.v. 1409/2003.

Articolo 1

1. I presenti criteri sono desunti dai risultati dall'indagine e dallo studio contenuti nella relazione tecnica predisposta per definire il piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi e nei quali sono contenute le valutazioni previste dall'art. 3 comma 4 della D.G.R.V. 1409/2003.

Articolo 2

1. L'apertura di punti vendita non esclusivi è soggetta ad autorizzazione comunale secondo i criteri previsti nei successivi articoli.

Articolo 3

1. Per punti vendita **non esclusivi** si intendono gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani o dei soli periodici o entrambi, nei seguenti esercizi:
 - a) rivendite di generi di monopolio;
 - b) rivendite pubbliche di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie di mq 1.500;
 - c) pubblici esercizi di tipo b) ex Legge 287/1991, compresi quelli posti nelle aree di servizio delle autostrade, all'interno delle stazioni FF.SS., aeroportuali e marittime, esclusi i pubblici esercizi di tipo a) di cui alla Legge 287/1991 (punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie);
 - d) strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettere e), f) e g) del D.Lgs. 114/1998, aventi superficie minima di vendita di mq 700;
 - e) esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, aventi superficie minima di vendita di mq 120;
 - f) esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.
2. Sono considerati punti vendita non esclusivi anche gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione (ex art. 1 Legge 108/1999), mediante la vendita o di soli quotidiani o di soli periodici ovvero di quotidiani e periodici ed ai quali, su loro richiesta, è stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D. Lgs. n. 170/2001.

Articolo 4

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni amministrative per punti vendita “non esclusivi” solamente in caso di cessazioni di esercizi presso i quali erano autorizzate simili attività.
2. La relativa disponibilità si intende riferita alla stessa zona ove esisteva l’esercizio che ha cessato l’attività. Le zone sono le stesse individuate nel piano di localizzazione relativo ai punti vendita “esclusivi”.
3. La vendita di libri tecnici, non considerati periodici, può essere effettuata nei negozi in possesso di autorizzazioni amministrative per la vendita al minuto di prodotti non alimentari.

Articolo 5

1. La vendita della stampa nei punti vendita non esclusivi è legata all’attività primaria di vendita esercitata e non può essere fisicamente e funzionalmente disgiunta dall’attività di vendita principale. Non è pertanto consentito il trasferimento di sede, la cessione o l’affidamento in gestione della sola attività di vendita della stampa.

Articolo 6

1. Il trasferimento di sede dell’azienda avente ad oggetto una rivendita non esclusiva è soggetta a comunicazione o ad autorizzazione a secondo della natura dell’esercizio principale.

Articolo 7

1. Per quanto non previsto nei presenti criteri si fa riferimento, in quanto compatibile, a quanto disciplinato nel piano di localizzazione dei punti vendita esclusivi.
